

Rep. N. 27075	Racc. N. 17270
"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CER4YOU"	
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
Repubblica Italiana	
Il ventisette marzo duemilaventicinque, a ore dodici e minuti quindici	
(27/03/2025 ad ore 12,15)	
in Oderzo, nell'ufficio sito in Via Umberto I, n. 7/1, a richiesta della parte interessa-	
ta,	
innanzi a me Stefano Manzan, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di	
Treviso, con sede in Motta di Livenza, si costituisce:	
Secolo Sandro, nato a Chieri (TO) il 14 gennaio 1965, domiciliato per la carica	
presso la società rappresentata, cittadino italiano,	
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Amministratore	
Unico e, quindi - in forza dei poteri conferitigli agli artt. 21) e 26) dello Statuto so-	
ciale - in nome e per conto esclusivo della	
"ESPIU" S.R.L.", con sede in Oderzo (TV), Via Enrico Mattei n. 7, domicilio digita-	
le/PEC: espiu@pec.espiu.it, capitale sociale deliberato di Euro 35.000 (trentacin-	
quemila) - sottoscritto e versato per Euro 31.200 (trentunomiladuecento) - numero	
di iscrizione nella Sezione Ordinaria e, dal 20 (venti) dicembre 2023 (duemilaventi-	
tré) nell'apposita Sezione Speciale in qualità di PMI INNOVATIVA del Registro	
delle Imprese di Treviso - Belluno, di codice fiscale e di partita IVA 04511670269,	
numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo TV-355999, socie-	
tà di cittadinanza italiana, costituita in Italia il 20 (venti) febbraio 2012 (duemilado-	
dici),	
Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata	

Registrato a Treviso
Il 31 marzo 2025
al n. 9603/1T
con € 200,00
di cui
Reg. € 200,00
Trascr. €
oltre € 45,00
per imposta di bollo

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CER4YOU", con sede in Comune di Oderzo (Treviso), Piazza Carducci n. 3,
numero di codice fiscale 94180110267,
domicilio digitale/PEC: cer4you@pec.it,
di seguito chiamata anche, per brevità, "Associazione",
comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella sua veste ut supra, mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea straordinaria degli associati della suddetta Associazione.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea - ai sensi dell'art. 12), terzo comma, dello Statuto dell'Associazione - la "ESPIU" S.R.L.", con sede in Oderzo, come sopra rappresentata, la quale constata:
= che l'Assemblea è stata formalmente convocata, a mezzo avviso di convocazione trasmesso via e-mail in data 18 (diciotto) marzo 2025 (duemilaventicinque), in prima convocazione, alle ore 21,30 (ventuno e minuti trenta) del giorno 26 (ventisei) marzo 2025 (duemilaventicinque) e, in seconda convocazione, per questo giorno, a ore 12 (dodici), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Modifica Statuto dell'Associazione
2) varie ed eventuali;

= che sono ora presenti, in proprio o per delega, conservata agli atti dell'Associazione, gli associati i cui nominativi sono contraddistinti con il simbolo "X" nel documento che, firmato dal comparsa, nella sua veste ut supra, e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensandomi il comparsa medesimo dal dargliene lettura, per cui sono presenti, in proprio o per delega, compresa la "ESPIU" S.R.L.", con sede in Oderzo, medesima, n. 13 (tredici) dei n. 15 (quindi-

ci) associati, dei quali - in qualità di Presidente dell'Assemblea - precisa di aver accertato identità e legittimazione all'intervento in Assemblea medesima;

= che, del Consiglio Direttivo, sono presenti i membri, compresa la "ESPIU" S.R.L.", con sede in Oderzo, medesima, i cui nominativi sono contrassegnati con la lettera "P" nel documento come sopra allegato al presente verbale sub "A";

= che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno;

e dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e dell'art. 22), comma dieci, dello Statuto e atta a deliberare sul soprariportato Ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola, evidenziando che le modifiche statutarie sulle quali l'Assemblea è chiamata a deliberare - modifiche che il Presidente stesso brevemente espone - si rendono necessarie al fine dell'ottenimento dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.); al riguardo, precisando che, ove venissero approvate dette modificazioni, la nuova versione dello Statuto risulterebbe quella - già nota agli associati - che, stesa su 5 (cinque) fogli per 20 (venti) facciate, il Presidente medesimo mi consegna dispensandomi dal dargliene lettura e che, firmata dallo stesso e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Lo stesso Presidente precisa che l'Associazione predetta è munita di un capitale di Euro 15.000 (quindicimila) al 30 (trenta) ottobre 2024 (duemilaventiquattro), come io Notaio attesto.

Dopo esauriente discussione, verificato e dato atto che la composizione dell'Assemblea non è mutata dalla sua costituzione, l'Assemblea degli associati dell'Associazione "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CER4YOU", con sede in

Oderzo,

delibera

"di adottare un nuovo Statuto nel testo allegato al verbale della presente deliberazione sotto la lettera "B", da ritenersi qui per integralmente riportato e trascritto."

Il Presidente dà atto che il testo surriportato viene approvato all'unanimità dei pre-
senti e dei deleganti.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, che, scritto in parte da persone di
mia fiducia e in parte da me su un foglio per quattro facciate, ho letto, presente
l'Assemblea, al comparente, che lo approva e lo firma a' sensi di legge con me No-
taio, a ore dodici e minuti trenta.

F.to Secolo Sandro

F.to Stefano Manzan (L.S.)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.



COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CER4YOU
Piazza Carducci n. 3
31046 Oderzo (TV)
C.F. 94180110267 P. IVA 05514370260

REGISTRO SOCI

24/03/2025

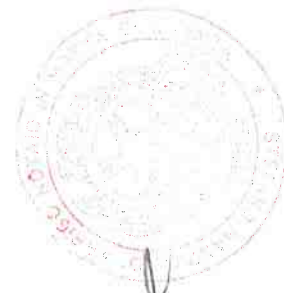
N. SOCIO

- 1 ESPIU' S.R.L.
- 2 STUDIO FILIPOZZI DALLA TORRE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
- 3 MARCO CALOGERO
- 4 FALEGNAMERIA BUOSI DEI FILI LUCIO, MARCO BUOSI E C. SNC
- 5 ROBERTO CELLA
- 6 CARROZZERIA CELLA S.R.L.
- 7 CONFAGRICOLTURA TREVISO
- 8 DALLA TORRE LAURA
- 9 MAURIZIO FALCOMER
- 10 STUDIO PITTIANI S.A.S. DI ZANINI CRISTINA
- 11 GASTRONOMIA AL VECCHIO MULINO SNC DI SALAMASO MARINO & C.
- 12 R.W.M. DI SERAFIN RENZO, VIDONI WALTER & C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
- 13 CHIARA ANTONELLA
- 14 CORRADO BATTISTON
- 15 SIMONETTA DALL'ACQUA

LEGALE RAPPRESENTANTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	DATA ISCRIZIONE SOCIO
SANDRO SECOLO	04511670269	04511670269	01/08/2024
LAURA DALLA TORRE	00853840262	00853840262	01/08/2024
-	CLGMRC67523F999W	-	01/08/2024
MARCO BUOSI	03527680262	03527680262	11/01/2025
-	CLLRRT73B26F770B	-	11/01/2025
ROBERTO CELLA	03028890261	03028890261	11/01/2025
GIANGIACOMO GALLARATI SCOTTI BONALDI	80005440260	01182430262	11/01/2025
-	DLLRA66M65F999Z	-	11/01/2025
-	FLCMRZ62R18G914A	-	11/01/2025
CRISTINA ZANINI	04244350262	04244350262	11/01/2025
MARINO SALMASO	03229750264	03229750264	11/01/2025
WALTER VIDONI	01915490260	01915490260	11/01/2025
-	CHRNIL59A49F999M	-	11/01/2025
-	BITCRD72R12F770F	-	11/01/2025
-	DLLSNT75M44F999G	-	11/01/2025

Allegato "F" all'atto n° 47270 di race.

Carlo Sacchi
[Signature]



ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 17270 DI RACC.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CER4YOU"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 03.07.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore – C.T.S.) e ogni normativa applicabile in materia, con volontà da parte dei soci costituenti di successiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l'Associazione denominata

“COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CER4YOU”

di seguito detta “Associazione” che assume la veste di Associazione del terzo settore, e che successivamente, al momento dell’ottenimento della sua iscrizione nel R.U.N.T.S., assumerà la denominazione di “COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE CER4YOU E.T.S.”

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in **ODERZO, PIAZZA CARDUCCI n. 3 CAP 31046.**

Il trasferimento della sede legale all’interno del comune di Oderzo non comporterà alcuna modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e depositi, con obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 48

Codice Terzo Settore, nel caso di avvenuta iscrizione al R.U.N.T.S.

Art. 3 – Oggetto sociale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del Codice del Terzo Settore, per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021.

L'Associazione ha per oggetto, in particolare, la costituzione e la gestione di una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva UE 2018/2001, secondo quanto stabilito dall'art. 42-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dal D.Lgs. n. 199/2021 con le relative disposizioni di attuazione, successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi delle normative regionali e provvedimenti attuativi applicabili e pro-tempore vigenti, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 117/2017, a cui il presente Statuto associativo deve intendersi in ogni caso conformato, fornendo benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, agli associati e alle aree locali in cui opera, escludendo espressamente la realizzazione di profitti finanziari.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale 19 maggio 2021 n. 107. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

A tal fine, l'Associazione potrà:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, sia mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di

proprietà o comunque detenuti dalla Comunità, ai sensi della normativa pro-tempore vigente, mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati dell'Associazione o di soggetti terzi e sia tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

- organizzare e gestire la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa per le finalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 199/2021, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti di aziende distributrici di energia elettrica;

- promuovere ed organizzare una o più configurazioni per l'autoconsumo diffuso afferenti la cabina di trasformazione primaria del territorio di competenza ed eventualmente, qualora ne esistano le condizioni, anche in altri territori;

- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

- realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici;

- cedere a terzi o al Gestore Servizi Elettrici ed alla rete elettrica nazionale l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai consumi degli associati;

- svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti, salvaguardare

l'ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone;

In tali ambiti, l'Associazione si propone di:

- promuovere l'adozione di ogni forma tecnologica disponibile (quale ad esempio la domotica) per ottimizzare l'uso di energia elettrica e termica;
- promuovere l'adozione di ogni soluzione tecnologica idonea a diminuire la dispersione termica degli edifici;
- promuovere e organizzare incontri e produrre materiale informativo, sia cartaceo che informatico, rivolto alla generalità dei cittadini allo scopo di diffondere la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.

Potrà, inoltre, svolgere, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità, in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione potrà concludere accordi con grossisti e trader.

L'associazione potrà avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Art. 4 – Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che contestualmente

figurerà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

TITOLO SECONDO

RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 5 – Patrimonio e entrate

Il **patrimonio** dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali versamenti, erogazioni, donazioni e lasciti;

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli associati.

Le **entrate** dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo di ammissione;
- dalle quote associative annuali: esse non sono frazionabili in ragione dei mesi di effettiva adesione e saranno determinate di anno in anno dal consiglio direttivo ed avranno valenza sino al termine dell'annualità di riferimento;
- dalle quote di contribuzione corrisposte dai soci relative alla energia elettrica condivisa così come intesa nei regolamenti e nelle norme tecniche vigenti;
- dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili;
- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- da proventi delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.

6 del Codice Terzo Settore ove deliberate dal consiglio.

A norma dell'art. 10 del C.T.S., dal momento in cui l'Associazione otterrà, secondo la volontà espressa dai soci costituenti, la qualifica di Ente del Terzo Settore dotato di personalità giuridica, previa iscrizione della stessa al Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Art. 6 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 7 - Rendiconto

Il Consiglio Direttivo, entro i 15 (quindici) giorni precedenti la convocazione dell'assemblea annuale, predispone il rendiconto della gestione, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea. Tale documento, nel caso vengano rispettati limiti e condizioni previsti dall'art. 13 c. 2 del C.T.S., è improntato a criterio di cassa ed è conforme al modello "D" del DM 05.03.2020. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, al fine di una migliore rappresentazione dei fatti della gestione, in luogo del rendiconto per cassa, potrà adottare il bilancio formato con criterio di competenza, composto secondo gli schemi "A" "B" e "C" del DM 05.03.2020, che costituiscono rispettivamente lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale, la Relazione di Missione. A norma dell'art. 13 del C.T.S. tale ultima modalità di tenuta della contabilità ed esposizione nei modelli di bilancio si renderà obbligatoria nel caso di ottenimento della qualifica di Ente del Terzo settore con personalità giuridica.

Il rendiconto o bilancio di cui sopra dovrà essere depositato al R.U.N.T.S. nei 180

(centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, a norma dell'art. 48 c. 3 del C.T.S..

Qualora all'associazione partecipino diverse configurazioni che rappresentano singolarmente un centro d'interesse collocato all'interno della medesima cabina primaria, con autonoma gestione in capo al Gestore Servizi Energetici, nel Rendiconto per cassa, o nel Bilancio per competenza se adottato, pur rimanendo documento unitario, verrà data evidenza della gestione delle singole configurazioni con separata indicazione delle entrate e delle uscite di ciascuna di esse

Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del C.T.S. il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio Sociale redatto con le modalità previste dalla legge e provvederne al deposito presso il R.U.N.T.S., nonché alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 8 – Destinazione dei proventi, degli utili,

delle riserve e dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del decreto MASE 7 dicembre 2023 n. 441, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

TITOLO TERZO

I SOCI

Art. 9 – Soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I membri possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (ivi incluse le amministrazioni comunali), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, tutte le amministrazioni locali (inserite nell'elenco divulgato dall'ISTAT ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.) che sono ubicate negli stessi comuni in cui si trovano gli impianti. Per quanto riguarda le imprese private possono partecipare a condizione che ciò non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

Requisito per partecipare alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile è la titolarità di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria. Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per una unica quota e avrà diritti per un solo voto.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria.

È aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Spetta, a norma dell'art 23 C.T.S., al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che chiedono l'iscrizione e versano la quota;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D. (tale qualifica ha finalità onorifica).

Il C.D. potrà richiedere all'associato onorario di partecipare al C.D. a scopo consultivo.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del C.D.

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee;

- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;

- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;

- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;

- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto. Qualora sottendano alla medesima cabina primaria la partecipazione dei membri alla

Comunità Energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

- dare mandato alla Comunità di Energia Rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa (secondo il modello di "Mandato dei clienti Finali" allegato alle Regole Tecniche GSE del 4 aprile 2022 e alle successive modificazioni).

La qualità di socio si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:

- libero recesso;
- cancellazione per morosità (è considerato moroso chi ritarda i pagamenti di oltre 90 - novanta - giorni);
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- esclusione per indegnità;
- cessazione della titolarità del socio del POD all'interno della Cabina di Aggregazione, salvo il caso di attribuzione al socio di un altro POD all'interno del perimetro della stessa Cabina di Aggregazione;
- la perdita delle caratteristiche soggettive del socio che lo abilitano a ricevere i servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del codice civile e al Regolamento Interno. In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto alla associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo

comune. Fanno eccezione eventuali versamenti effettuati a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es: costruzione di impianti o parchi fotovoltaici) per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci.

Art. 11 – Volontari, dipendenti e collaborazioni

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione può avvalersi della consulenza di società del settore energetico e comunque di consulenti e professionisti in genere in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di Controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- il Revisore Legale dei Conti obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue decisioni obbligano tutti

i soci.

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio o della rendicontazione economica entro il termine di legge.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno otto giorni prima a mezzo strumenti telematici e/o elettronici (es. e-mail, sms, etc.) lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

Il Presidente comunicherà la convocazione dell'Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice dei

presenti.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria in prima convocazione la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà più uno degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

La partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria è consentita anche in via telematica, secondo le modalità tecniche definite dal Regolamento Interno.

Il Segretario è incaricato di verbalizzare l'assemblea. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe

Il voto si esercita in forma palese.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• delibera sull'esclusione degli associati;

• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;

• approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;

• si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i **regolamenti interni**);

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

• delibera le modifiche dello statuto;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 24 dello Statuto;

• nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 14 – Rappresentanza dei soci in assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato.

Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di **n. 3 (tre)** altri associati.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati senza alcuna discriminazione. Tuttavia, non possono ricoprire cariche all'interno degli organi sociali i soci enti pubblici territoriali, le società e gli enti da questo partecipati o autorità locali associati né coloro che ricoprano, e fin tanto ricoprano, cariche elettive o di designazione all'interno di tali enti.

Il Consiglio Direttivo può variare nel numero, da tre a cinque.

Il C.D. è convocato con avviso personale con mezzi telematici e/o elettronici (es. e-mail, sms, etc.), lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il primo C.D. viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante del C.D.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ogni riunione del C.D. è verbalizzata dal Presidente, che cura la conservazione dei verbali. Per il funzionamento del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del

codice civile.

Art. 16 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea, e pertanto:

- a. provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea
- b. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. predispone il rendiconto consuntivo dell'Associazione;
- d. delibera circa la quota associativa;
- e. stabilisce le previsioni di spesa;
- f. rappresenta le istanze dei soci;
- g. vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;
- h. delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
- i. redige il Regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- j. delibera sull'adesione e partecipazione alla CER.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 17 – Presidente e altre cariche

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del C.D., è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti, salvo che in atto costitutivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Consigliere più giovane di età anagrafica.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in

giudizio, convocare il C.D. e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il **Presidente** è investito dal C.D. di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Il **Segretario** dell'Assemblea è eletto di volta in volta dalla Assemblea e ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali.

Art. 18 - Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, c.2 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, il quale potrà esercitare tutti i compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. e dalla legge in materia.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D.Lgs n. 117/2017, l'assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 20 - Referente

Il **Referente** è la medesima Comunità. Il Presidente ha pertanto la rappresentanza

della comunità stessa anche nel suo ruolo di Referente.

Il Consiglio Direttivo ha tuttavia la facoltà di delegare un **Referente esterno** **tramite un mandato senza rappresentanza**, con durata annuale tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Il **Referente** è il soggetto delegato dall'Associazione, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Obbligazioni dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione. Delle obbligazioni stesse i soci rispondono nei limiti delle loro quote.

Art. 22 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 23 – Regolamento interno

L'Assemblea ordinaria approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Le disposizioni in esso contenute sono vincolanti per i soci, gli organi sociali, il referente e gli uffici tecnici ed amministrativi della CER.

In particolare, nel regolamento interno sono indicati i criteri di ripartizione dei proventi tra i soggetti facenti parte della configurazione, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 24 – Estinzione, scioglimento e devoluzione
del patrimonio residuo
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di
almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la
liquidazione, saranno devoluti previo parere dell’Ufficio Regionale del RUNTS e
salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi
scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto.
Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali
Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione.
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (R.U.N.T.S.) trovano applicazione dal momento dell’iscrizione
dell’Associazione al Registro stesso.
L’acronimo E.T.S. verrà inserito nella denominazione in via automatica, e sarà
spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza, e nelle
comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al R.U.N.T.S.
Per quanto non previsto dal presente statuto o da eventuali regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs
03.07.2017 n. 117 e in quanto compatibile, dal codice civile.
F.to Secolo Sandro
F.to Stefano Manzan (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME

ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO ANALOGICO

(Artt. 22 comma primo D.Lgs. n. 82/2005 e 68-ter L. n. 89/1913)

Certifico io sottoscritto Stefano Manzan, Notaio in Motta di Livenza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, mediante l'apposizione dell'infradetta firma digitale, che la presente copia - la quale consta di complessive facciate utili 26 (ventisei) (questa compresa) ed è contenuta su supporto informatico in formato non modificabile (file *.pdf/a), firmato da me Notaio (mediante il software "E-Sign"), con la mia Firma Digitale (di cui al Certificato n. 4a54 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, con validità fino al 22 agosto 2026), secondo quanto disposto oggi dall'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale) nel testo vigente - è conforme all'originale documento analogico da me rogato e firmato a norma di legge, di cui al mio Repertorio n. 27075, Raccolta n. 17270, del 27 (ventisette) marzo 2025 (duemilaventicinque).

Rilasciata per gli usi consentiti dalla legge (e con l'equipollenza all'originale cartaceo di cui al vigente art. 22 del citato D.Lgs. 82/2005) in Oderzo, nell'ufficio sito in Via Umberto I n. 7/1, il 31 (trentuno) marzo 2025 (duemilaventicinque).

File firmato digitalmente dal Notaio Stefano Manzan.